



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N. 1402/DecA/28 del 13 giugno 2016**

**Oggetto: Disposizioni di attuazione della Deliberazione di Giunta n 22/8 del 19.04.2016 in merito al giornale di pesca del corallo rosso e linee guida in materia di tracciabilità del corallo rosso prelevato nelle acque territoriali della Regione Autonoma della Sardegna.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO il D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 e ss.mm.ii. "Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima". Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2004, n. 145;
- VISTO il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 271" Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.);
- VISTO il Decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca".(Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201);
- VISTO il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.);
- VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2002, n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2002, n. 231) e in particolare l'art. 8 (imbarco di ricercatori);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i).
- VISTA la Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità Europea alla Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM);
- VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTE le LL.RR. 5 luglio 1979, n. 59 e 30 maggio 1989, n. 23, riguardanti la regolamentazione della pesca del corallo;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca;

VISTO il Decreto del Presidente n. 37 del 14.3.2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale." e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24/10/1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/8 del 19 aprile 2016, concernente “Regolamentazione della pesca del corallo rosso per l'anno 2016. Direttive. L.R. n. 59/1979”, che qui si intende integralmente richiamata;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 997 /DecA/20 del 22.04.2016 “L.R. 5.7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2016 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna”;
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura n. 8033/DET/269 del 31.05.2016 “Approvazione della graduatoria per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca del corallo rosso nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna – Annualità 2016 - Approvazione del modello del giornale di pesca del corallo rosso e del modello del documento di prelievo del corallo rosso (D.P.C.)”;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1311/DecA/26 del 31.05.2016 “L.R. 5 .7.1979, n. 59. – Art. 4, Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2016 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna - Decreto n. 997/Dec.A/20 del 22 aprile 2016: riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'anno 2016”
- RITENUTO di dover procedere inoltre alla definizione delle disposizioni in merito al giornale di pesca del corallo rosso in conformità al Reg (UE) 2015/2102 (art. 17 bis) e al sistema di raccolta dati del GFCM, ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/8 del 19 aprile 2016;
- VALUTATA l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché consentire la certificazione del corallo rosso prelevato nel mare territoriale della Sardegna in tutte le fasi dalla produzione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

alla trasformazione, alla commercializzazione finale, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/8 del 19 aprile 2016

**DECRETA**

**ART. 1**

*(Giornale di pesca del corallo rosso)*

1. Il giornale di pesca del corallo rosso che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT  $\geq$  a 10 m, deve essere compilato per tutte le uscite in mare dell'unità da pesca anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal pescatore/i di corallo, dal comandante e/o armatore dell'unità da pesca ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.
2. Il comandante e/o armatore dell'unità da pesca in caso di impossibilità di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati per lo sbarco, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'autorità marittima competente, consegna e/o trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorità marittima competente copia del giornale di pesca del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto unitamente alla copia della documentazione in materia di tracciabilità dal Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii. e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di pesca del corallo rosso da parte dell'autorità marittima competente entro 48 ore dall'arrivo in porto per le giornate di pesca dal lunedì al giovedì, o entro 72 ore se la pesca avviene nel giorno di venerdì.
3. È sempre comunque vietato effettuare più di tre giornate di pesca di corallo consecutive senza aver effettuato un'operazione di sbarco.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

4. Il giornale di pesca del corallo rosso è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:

- quota massima giornaliera di cattura - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo pescatore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio;

- eventuale peso delle colonie sotto taglia;

- diametro basale minimo (da eseguire a campione);

- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di pesca del corallo rosso.

5. L'Autorità marittima provvede a dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale – Servizio pesca e acquacoltura nel caso vengano rilevate delle irregolarità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti in merito alla quota massima prelevabile o alla taglia minima consentita e alla relativa tolleranza massima prevista - rilevando l'eventuale peso del corallo sotto taglia.

ART. 2 *(Linee guida tracciabilità e disposizioni di riferimento)*

1. È approvato il documento "Linee guida per garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità del corallo rosso", allegato A al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale

2. Con riferimento alle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna si applicano le disposizioni di cui:

- al D.M. 10 novembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1402/DECA/28

DEL 13.06.2016

- al Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riferimento all'obbligo di compilazione dell'Allegato B (dichiarazione di assunzione in carico), dell'Allegato C (nota di vendita) e dell'Allegato D (documento di trasporto).

**ART. 3**                    (*Efficacia*)

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

**L'Assessore**

Elisabetta Falchi